

DELITTO E PACE PRIVATA: IL PENSIERO DI BARTOLO

PRIVATE SETTLEMENT OF CRIMES: BARTOLUS' DOCTRINE

Antonio Padoa-Schioppa

Professore emerito di Storia del diritto medievale e moderno

antonio.padoaschioppa@unimi.it

Abstract english: The author of a crime could reach an agreement with his victim if, and only if, the law hit him with a capital punishment: such was the law established by a constitution by Diocletian (Cod. Iust. 2. 4. 18, *lex Transigere*), that the mediaeval *doctores* discussed at length since the age of the early bolognese Glossators. Bartolus' Commentary faces every aspect of this provision, that deserved careful scrutiny in order to clarify its grounds (*rationes*), its limits, and the relationship with several other texts of the *Corpus iuris* seemingly contradicting (as *oppositiones*) the rule of the law. His commentary to the *lex Transigere* discusses: (a) the *ratio* and the limits of the provision permitting (for the *crimina capitalia*) or preventing (for the further crimes) the agreement; (b) the possible extension of those rules to the *delicta privata*; (c) the ground of the two exceptions provided by the same law, concerning the adultery (agreement vetoed) and the *crimen falsi* (agreement permitted); d) the coordination of the *lex* with the urban *statuta*. The work of Bartolus on this topic includes a relevant *Quaestio* and a *Consilium*, both in line with his Commentaries. The relationship of the theoretical work with the specific features of the criminal procedure of its time - including the reforms introduced by the local statutes and the recent new inquisitorial powers of the judges - are also carefully taken into account by the great jurist of Sassoferrato.

Keywords: delicta; crimina and pax privata; crimes' private settlement; Bartolus.

Abstract italiano: L'autore di un crimine poteva concludere un accordo transattivo con la vittima del reato o con i suoi familiari solo se il crimine commesso fosse punito dalla legge con pena capitale: tale era la disposizione sancita da una costituzione di Diocleziano dell'anno 293 (Cod. Iust. 2. 4. 18, *lex Transigere*) che i dottori delle Università medievali discussero analiticamente a partire dall'età dei primi Glossatori. Il commentario di Bartolo alla *l. Transigere*, che forma l'oggetto di questo articolo, esamina: a) la *ratio* e i limiti della disposizione che consente (per i crimini capitali) e vieta (per gli altri crimini) l'accordo tra le parti; b) la possibile estensione di queste regole ai *delicta privata*; c) la *ratio* delle due eccezioni previste dalla costituzione, che riguardano l'adulterio (per il quale l'accordo è vietato) e il falso (per il quale l'accordo è permesso); d) il coordinamento del

- ❖ Italian Review of Legal History, 6 (2020), n. 1, pagg. 1-16
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.13130/2464-8914/14879

testo di Diocleziano con la disciplina degli statuti cittadini. La dottrina di Bartolo qui esaminata include una rilevante *Quaestio disputata* e un *Consilium*, entrambi coerenti con le tesi esposte nel Commentario. Anche il raccordo tra il lavoro teorico di chi commenta il testo antico e alcune specifiche caratteristiche della procedura del tempo – incluse le riforme introdotte da alcuni stauti e il recente potere inquisitorio acquisito dai giudici penali – viene attentamente considerato dal grande giurista di Sassoferrato.

Parole chiave: Delicta; crimina; pace privata; Bartolo.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Le due Letture di Bartolo. – 3. La Quaestio Lucanae civitatis. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

La possibilità che l'autore di un delitto, punibile per legge o per consuetudine con pene gravi, inclusa la condanna capitale, si sottraesse alle sanzioni mediante un accordo con la vittima o con i suoi familiari costituisce un profilo fondamentale del sistema penale del diritto comune classico. È chiaro infatti che i modi e i limiti di tale procedura segnano in pari tempo i confini, variabili e variati nel tempo e nello spazio, dei poteri pubblici sul terreno delle sanzioni prescritte per gli atti illeciti commessi all'interno della comunità.

La disciplina delle composizioni pecuniarie - fondamentale nelle leggi longobarde e franche, una disciplina a sua volta sostitutiva, almeno in parte, della ben più antica prassi della vendetta privata, la faida (*Fehde*) - era tuttora ben radicata nella prima età dei Comuni, come attestano diversi statuti cittadini antichi¹. Il tema aveva formato l'oggetto di analisi acute da parte dei Glossatori, con animate discussioni e con sviluppi che sono ormai noti, studiati in passato anche da chi scrive e per le età successive, tra gli altri, da Gian Paolo Massetto, da Mario Sbriccoli, da Daniela Buccomino e da Ottavia Niccoli².

L'attualità della questione per l'età dei comuni si spiega anche considerando che l'aspra conflittualità interna delle città italiane, lacerate dalle fazioni coinvolgenti ogni famiglia del comune, aveva trovato un argine nella prassi diffusa delle paci

¹ Alcuni esempi relativi all'omicidio, punito con il bando o con pena ridotta in caso di pace privata: Genova, Statuti del 1143, r. 10 (MHP, *Leges municipales*, Torino 1838, I, col. 243); Milano, Consuetudini del 1216, 3.1 (*Liber Consuetudinum*, ed. Besta-Barni, Milano 1949, p. 66); Verona Statuti del 1228, cc. 83; 86; 102 (*Liber iuris civilis*, 1728); Bergamo, Statuti del XIII secolo, IX. 6; IX. 11 (MHP, XVI. 2, *Leges municipales*, ed. Finazzi, Augustae Taurinorum 1876, col. 1921-2086). Gli statuti successivi, a partire dal terzo decennio del Duecento, generalmente hanno introdotto per l'omicidio la pena capitale eliminando la possibilità di evitare o sminuire la pena mediante accordi privati.

² Padoa Schioppa, 1976 (= 2005), pp. 269-288 (= pp. 209-227); Massetto, 1985; Sbriccoli, 2001, pp. 345-364; Niccoli, 2007; Buccomino, 2018.

private, delle quali restano numerose testimonianze³. Sulla diffusa prassi delle *concordiae*, concluse tra famiglie nemiche e non di rado promosse dalle stesse autorità cittadine, si soffermarono anche i formulari notarili, a cominciare da quello classico di Rolandino dei Passeggeri⁴. Ma a partire dagli inizi del Duecento la sanzione della pena di morte introdotta negli statuti cittadini segnò una svolta su questo terreno; e per i reati più gravi, anzitutto per l'omicidio, il ricorso alla pace privata venne da questo momento generalmente escluso per legge all'interno delle città. In pari tempo, l'introduzione progressiva di poteri di inquisizione in capo ai giudici cittadini pose alla dottrina problemi nuovi nella prospettiva, così bene espressa alla fine del secolo da Alberto da Gandino, che "omnis delinquens offendit rem publicam civitatis"⁵. Siamo alle origini della moderna concezione pubblicistica del sistema penale. Tuttavia l'oscillazione, anche in seguito, delle legislazioni statutarie duecentesche sui limiti della pace privata e della transazione penale – ad esempio a Bologna, a Parma, a Perugia ed altrove – è stata illustrata da Massimo Vallerani⁶, oltre che da chi scrive per l'area lombarda.

In seguito la dottrina dei dottori proseguì senza soste il suo scandaglio analitico, condotto sul fondamento di un testo basilare tramandato dal Codice di Giustiniano, il rescritto di Diocleziano dell'anno 293⁷ che è utile riprodurre qui perché per la dottrina del diritto comune costituì per secoli la principale *sedes materiae* relativa agli accordi tra autore e vittima di atti criminosi:

Transigere vel pacisci de crimine capitali excepto adulterio non prohibitum est. In aliis autem publicis criminibus, quae sanguinis poenam non ingerunt, transigere non licet citra falsi accusationem (Cod. Iust. 2. 4. 18).

Scopo di queste brevi note è di mettere in luce quale sia stato in materia il pensiero del massimo autore del Commento.

2. Le due Letture di Bartolo

Al tema Bartolo da Sassoferrato⁸ dedica, nel Commentario al Codice dell'edizione

³ *Collectio Chartarum pacis privatae Medii Aevi ad regionem Tusciae pertinentium*, a cura di G. Masi, Milano, Vita e pensiero, 1943.

⁴ Rolandino, *Summa totius artis notariae*, c. 6 *de compromissis*, r. *instrumentum pacis*, Venetiis 1546, rist. an. Bologna 1977, fol. 158-159.

⁵ Alberto da Gandino, *De maleficiis*, 10, *de transactione*, ed. H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, Bologna 1906-1926, vol. II, pp. 185-209.

⁶ Vallerani, 2005, pp. 173-209.

⁷ La storiografia romanistica su questo testo e sulla sua portata è ampia ed approfondita, con ricerche di C. Bertolini, M. Bohacek, Ernst Levy, M.E. Peterlogo, G. Provera e di altri; una breve sintesi in Padoa-Schioppa, 1976, p. 214 s.

⁸ Per la vita e le opere di Bartolo resta fondamentale la voce *Bartolo da Sassoferrato* di Calasso 1964, consultabile anche online. Per la ricchissima bibliografia su Bartolo ci limitiamo a rinviare alla voce che lo concerne Lepsius 2013.

lionesese che abbiamo utilizzato⁹, sette colonne a stampa, relative a due diverse *Lecturae*, riunite nell'edizione in parola; anche l'edizione veneziana del 1526 riporta entrambe le Letture, qualificando la seconda come *Antiqua*¹⁰. Le considereremo entrambe.

La legge, premette Bartolo, sancisce due regole, ciascuna delle quali accompagnata da un'eccezione: per i crimini capitali (punibili con pena di sangue) è ammessa la possibilità di una transazione o di un patto che eviti al reo l'inflizione della pena stessa, con l'eccezione del crimine di adulterio; per gli altri crimini pubblici invece questa procedura non è ammessa, con l'eccezione però del reato di falso. La *Lectura* si incentra essenzialmente su alcuni punti: sulla *ratio* della disciplina diocleziana, sulla portata di ciascuno dei quattro precetti della legge, sul suo rapporto con normative divergenti o complementari (*oppositiones*) nonché su alcune concrete questioni applicative di una legge che l'autore qualifica in limine "sottile, singolare ed utile"¹¹.

La *ratio* che esclude la sanzione capitale in caso di transazione o di patto viene ricondotta da Bartolo, sulla scia della Glossa accursiana, ad un testo ulpiano del Digesto (Dig. 48.21.1) che sottraeva alla pena capitale, inclusiva della confisca dei beni, l'accusato il quale avesse corrotto l'accusatore per indurlo a ritrattare, ovvero si fosse dato egli stesso la morte; e questo perché i *principes* – asseriva Ulpiano – hanno ritenuto che fosse da perdonare chi intendesse in qualunque modo riscattare il proprio sangue ("ignoscendum censuerunt ei qui sanguinem suum qualitercumque redimere voluit"); ma ciò, si precisa nella legge, non doveva valere se non per i condannati a morte. Per l'accusatore quale è invece la *ratio* della l. *transigere*, che lo coinvolge? La risposta Bartolo è semplice, la *ratio* è la medesima: infatti chi accusa rischia a sua volta la pena capitale ove l'accusa risulti infondata¹². Nella prima come nella seconda Lettura il ragionamento è articolato nel modo seguente: mentre la Glossa aveva ritenuto ammissibile la transazione soltanto per iniziativa dell'accusato, non *ex parte accusatoris*¹³, Bartolo dichiara invece di seguire in parte la tesi degli Ultramontani (i quali, riferisce, ammettevano la transazione solo prima dell'iscrizione in giudizio e della fideiussione

⁹ Bartoli *Commentaria in Primam Codicis partem [...]*, Lugduni 1550, apud Dionysium Harsaeum, fol. 67vb- 69rb. Ad eccezione di questa edizione di mia proprietà, che ho utilizzata qui di seguito per i *Commentaria*, i *Consilia* e le *Quaestiones* di Bartolo, le citazioni degli altri autori sono attinte alle edizioni indicate a suo luogo, tratte dalla Biblioteca del Senato milanese conservata presso la Biblioteca di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano nella versione digitale effettuata dalla Fondazione Beic e liberamente accessibili online al sito www.beic.it

¹⁰ Bartolus, *Super Prima Codicis* [libri I-V], Venetiis, Baptistam de Tortis 1526 die 28 Januarii, cum additionibus [...] Thomae Diplovatati, fol. 62va-64ra [consultato in www.beic.it, Biblioteca digitale].

¹¹ Bartolo, ad Cod. 2. 4. 19, *de transactionibus* (l), l. *transigere*, pr.

¹² Bartolo, ad l. *Transigere* (l), pr.

¹³ Glossa accursiana, ad Cod. 2.4. 18, gl. *Prohibitum*, ed. Venetiis 1581.

giudiziale, ma non dopo questo momento) in quanto ritiene valida in ogni caso la disciplina della transazione anche se promossa dall'accusatore, per la ragione già detta: dal momento che la pena del taglione che grava su costui in caso di falsa accusa lo espone al medesimo rischio di condanna capitale, la possibilità di transigere si deve ritenere estesa anche a lui¹⁴.

La questione del rapporto con il SC Turpilliano¹⁵, anteriore di due secoli rispetto alla l. *Transigere*, per il quale l'accusatore che desistesse rischiava una sanzione, restava però aperta. E Bartolo la discute ampiamente, osservando che il Senatoconsulto punisce il ritiro dell'accusa con pena pecuniaria, dunque non è divergente se non in parte rispetto alla l. *Transigere* risultando pertanto compatibile con essa¹⁶. E conclude che la transazione resta valida per i crimini capitali perché essa è finalizzata precisamente "ad impediendum processum", il che ne estende l'applicazione anche all'ipotesi che sia l'accusatore a promuoverla e non soltanto il reo. Entrambe le *rationes* addotte ("redimere sanguinem suum", "impedire processum") portano dunque per Bartolo alla stessa conclusione. Qui sta, egli afferma, il "fundamentum totius materiae nostrae"¹⁷. Come vedremo, per Bartolo il divieto riguarda però il solo processo avviato dal primo accusatore, non un eventuale nuovo processo.

Ciò vale naturalmente anche a chiarire perché i crimini non puniti con pena di sangue non possano venire inclusi tra quelli per i quali le pene sono evitabili in seguito a un patto o ad una transazione. Qui la *ratio* è quella espressa dal brocardo, riportato dal nostro autore, secondo il quale "rei publicae expedit ut maleficia non remaneant impunita"¹⁸. Tuttavia nella seconda Lettura Bartolo distingue, sulla scorta della Glossa, tra la transazione e il patto, onerosa la prima e gratuito il secondo; e poiché il divieto della legge si riferisce per questa parte alla sola transazione senza menzionare il patto¹⁹, Bartolo ritiene che quest'ultimo sia ammissibile anche per un crimine non comportante la *poena sanguinis* purché sia per l'appunto gratuito²⁰: un'estensione di grande portata, che pare estendere

¹⁴ "Etiam in accusatore habet locum ista lex: quia debetis scire quod si accusator accusationem non probet et reperiatur in calumnia, punitur per iudicem poena talionis [...] et punit ex officio suo [...] et sic transactio est sibi (scl. accusatori) licita ut redimat sanguinem suum" (Bartolo, ad l. *Transigere* (II), fol. 68vb). Analogamente Id., ad l. *Transigere* (I), nr. 7, fol. 68ra.

¹⁵ Dig. 48.16. 15 pr. e Cod. 9.45. 1.

¹⁶ Bartolo, ad l. *Transigere* (I), nr. 7 in fine, fol. 68ra.

¹⁷ Bartolo, ad l. *Transigere* (I), nr. 7, fol. 68ra.

¹⁸ Cf. Dig. 9. 2. 51. 2: "[...] neque impunita maleficia esse oporteat." Su due decretali di Innocenzo III che enunciano il principio facendo riferimento all'interesse della *res publica*, non menzionato espressamente nel testo antico, cf. Valda, 2016.

¹⁹ La Glossa accursiana, qui ripresa da Bartolo (ad l. *Transigere* (I), nr. 20, fol. 68vb), aveva argomentato che "ea quae dicta sunt in precedentibus non intelliguntur repetita in sequentibus" (Gl. *Non licet* alla l. *Transigere*); una tesi non condivisa da altri.

²⁰ Bartolo ad l. *Transigere* (II), fol. 69ra: "Numquid sit licitum pacisci gratis? Et dico quod

a tutti i reati ed anche *erga omnes* il raggio di un possibile accordo tra le parti.

Nella prima Lettura Bartolo - dopo aver riferito la tesi degli Ultramontani ripresa da Cino da Pistoia, che in contrasto con la Glossa negava la liceità del patto per i crimini non capitali - argomenta tuttavia in modo più articolato che per i *crimina publica* non compresi nella prima parte della l. *Transactio* occorre distinguere: il patto è valido per la parte che lo ha concluso e non implica la confessione²¹ perché (precisa nella seconda Lettura) è la legge stessa a consentirglielo (“quia fit lege permittente”)²², ma non è invece valido quanto alla possibile instaurazione di un nuovo processo²³.

Quanto ai *delicta* privati, quali il furto, per i quali l'accusatore agisse *civiliter*, Bartolo segue il parere della Glossa che riteneva per essi ammissibile la transazione, mentre un patto avrebbe comportato un'implicita confessione di colpevolezza²⁴. Su questa materia egli riferisce ampiamente una *quaestio* disputata da Iacopo Butrigario, già suo maestro, il quale aveva sostenuto che il patto deve valere “indistincte super privato crimine”, sia che esso venga perseguito *civiliter*, sia *criminaliter*. Il patto o la transazione pregiudicano, a suo avviso, anche un intervento del giudice dotato di poteri di *inquisitio*, allorché lo statuto cittadino consenta a costui di “inquirere de quolibet crimine”²⁵. E questo perché “iudex representat locum accusatoris”, sicché ove il derubato si rechi dal giudice asserendo che il furto “non fuit factum contra eius voluntatem”, allora “extinguitur crimen furti et cessat illa poena”²⁶. Ma Bartolo dissente da Iacopo: segue la tesi che la Glossa accursiana aveva adottato, in contrasto con l'opinione di Giovanni Bassiano²⁷: nei delitti o crimini privati (distinti dai *crimina publica*, che secondo Bartolo sono soltanto quelli dichiarati tali dalla legge²⁸) la transazione o il patto sono ammessi se l'accusatore agisce *civiliter*, ma vietati se egli agisce *criminaliter*²⁹. Tuttavia, aggiunge Bartolo, il divieto di accordo nei delitti privati perseguiti *criminaliter* vale “post accusationem propositam”, mentre prima che

sic, [...]: ita sonat textus, qui in secunda regula facit mentionem solum de transactione”.

²¹ Bartolo ad l. *Transigere* (I), nr. 21, fol. 68vb: “reus paciscens non habetur pro confesso”.

²² Bartolo, ad l. *Transigere* (II), fol. 69ra.

²³ Bartolo, ad l. *Transigere*, (I), nr. 21, fol. 68vb

²⁴ Bartolo ad l. *Transigere* (II), fol. 69ra.

²⁵ Bartolo ad l. *Transigere* (I), nr. 14, fol. 68rb.

²⁶ Bartolo, ad l. *Transigere* (I), nr. 15, fol. 68va.

²⁷ Gl. accursiana *Publici*, ad Cod. 24. 4 . 18, l. *Transigere*.

²⁸ Così Bartolo, ad l. *Transigere* (I), nr. 17, fol. 68va, in dissenso rispetto a Iacopo d'Arena il quale aveva sostenuto che “crimina dicuntur publica ideo, quod infertur iniuria publica”. Bartolo argomenta che così non è, facendo l'esempio dell'omicidio, per il quale si poteva agire in giudizio *privatim* con l'*actio iniuriarum*, ovvero con un giudizio pubblico.

²⁹ Bartolo, ad l. *Transigere* (I), nr. 16, fol. 68va: “Quando de crimine agitur civiliter, potest transigi et pacisci [...]; si vero agitur criminaliter, tunc non valet transactio nec pactum, neque ex parte actoris neque ex parte rei”. E questo in virtù della regola generale per la quale la causa promossa *criminaliter* “intentatur ad publicam utilitatem”.

si venga a giudizio “bene potest quis pacisci ad impediendum se”, non però “ad impediendum alium”³⁰, perché il patto vale a bloccare un processo, ma non ad impedirne un secondo instaurato *ex novo* da altri; una distinzione di concreto rilievo.

Questa tesi era alla base di un altro passo della prima Lettura, di portata più generale: il possibile contrasto tra la l. *Transigere* e un testo del Digesto (Marciano, Dig. 48. 6. 5. 2, l. *Qui coetu*, peraltro concernente il solo reato di adulterio) si supera in quanto la prima impedisce all'accusatore come a chiunque altro, giudice incluso, di contravvenire al patto o alla transazione che hanno pertanto l'effetto di bloccare definitivamente il processo iniziato, ma sulla base della seconda “*alius poterit de eodem crimine accusare de novo et novum processum inchoare*”³¹.

Anche questa conclusione è importante, come lo è quella con cui Bartolo aveva poco sopra dichiarato che per i *crimina* non comportanti la pena di sangue, ma solo per questi, ove l'accusatore desista dall'accusa, il giudice può intervenire “*ex officio suo super eodem processu*”³². Va tenuto presente che su questi due punti, davvero fondamentali per cogliere la portata della pace privata relativa tanto ai crimini pubblici come ai delitti privati, sia i Glossatori che i postaccursiani e gli orleanesi avevano discusso con profondità e con acume, sostenendo tesi divergenti; ma la posizione che Bartolo fece propria era alla fine prevalsa³³.

Altrettanto delicata è la questione della *ratio* delle due eccezioni previste da Diocleziano. Perché l'adulterio, che pure è punibile con pena capitale, viene escluso dal beneficio della legge? Bartolo respinge le motivazioni addotte da alcuni dottori – gravità del crimine, presunta tutela imperiale della castità, frequenza del reato – per sostenere che se l'accusatore proponesse di ritirare l'accusa accettando di farlo per danaro ciò sarebbe vietato in quanto atto corruttivo compiuto dall'accusato, mentre quanto a quest'ultimo va accolto il parere di Pietro (de Belleperche), secondo il quale la ragione del divieto sta nello scoraggiare gli autori di un reato troppo frequente, quale è l'adulterio³⁴. Jacques de Revigny aveva suggerito nella sua Lettura - che Bartolo non conosceva - una ragione più maliziosa, asserendo che il divieto di transigere in tema di adulterio si doveva, a

³⁰ Bartolo, ad l. *Transigere* (I), nr. 18, fol. 68va. Così brevemente anche nella seconda Lettura: “*transactio est licita quantum ad hoc, ut transigens non possit venire contra, non tamen praeiudicatur aliis de populo quin illud possint prosequi*” (ad l. *Transigere* (II), fol. 68v in fine).

³¹ Bartolo, ad l. *Transigere* (I), nr. 8, fol. 68ra.

³² Bartolo, ad l. *Transigere* (I), nr. 7, fol. 68ra. Questa tesi di Bartolo vale a superare il potenziale contrasto con la disposizione costantiniana del Codice (Cod. 9. 42. 2) che ammetteva l'intervento *ex officio* del giudice per tutti i crimini anche in presenza di una volontà contraria sopravvenuta da parte dell'accusatore. Dunque Bartolo considera la legge costantiniana parzialmente derogata dalla l. *Transigere*.

³³ Su ciò rinvio ancora alle mie ricerche, Padoa Schioppa, 1976, pp. 216-227.

³⁴ Bartolo, ad l. *Transigere* (I), nr. 2, fol. 67vb; Id., ad l. *Transigere* (II), fol. 69rb.

suo dire, alla particolare notoria gelosia dei mariti lombardi...³⁵.

Si discuteva poi se il divieto di transigere o pattuire sull'adulterio si estendesse anche all'ipotesi di ratto. Bartolo per parte sua argomenta distesamente, in contrasto con l'opinione di "quidam moderni doctores", che vale invece l'opinione già espressa da Giovanni Bassiano, secondo cui il divieto relativo all'adulterio non si estende al ratto, per il quale dunque è aperta la possibilità di transigere³⁶.

Tuttavia l'esclusione dell'adulterio dal novero dei reati suscettibili di accordo tra le parti suscitava in Bartolo (come già in altri prima e dopo di lui) alcuni dubbi di fondo, nonostante il tentativo di enunciarne la *ratio*. Su questo punto si sofferma un suo *Consilium*³⁷, nel quale vi dedicò un'indagine attenta su richiesta del podestà di Rocca³⁸. La seconda Lettura alla l. *Transigere* riporta alla lettera le medesime argomentazioni e riterrei probabile che in essa Bartolo abbia riprodotto il *Consilium* piuttosto che l'inverso. All'interrogativo del podestà, "an liceat pacem facere super crimine adulterii" segue la risposta che la transazione è sì vietata dalla legge del Codice - il che si spiega, anche perché qui non si tratta di una *res dubia* come è proprio di questo istituto, bensì di un fatto accertato - ma la pace tra il marito e l'autore dell'adulterio è invece ammessa, ove lo statuto cittadino la contempra come possibile, eventualmente diminuendone la pena: "est pax et concordia per quam rancor que est in animo iniuriato reicitur [...] unde licet marito [...] uxorem reconciliare sibi, quod nihil aliud est nisi pacem facere", come del resto è confermato anche da una Novella dell'Authenticum (Novella 134, 10); e aggiunge (è questa una notazione importante, anche se non ulteriormente sviluppata) che "ista pax in omni maleficio est licita"³⁹. Il marito può farlo, precisa Bartolo, ma la moglie no, "cum non possit dici iniuriatam, quia [adulterium] in volentem fuit factum". E se anche la moglie adultera si ritenesse *iniuriata*, la pace non sarebbe ugualmente conveniente da parte sua perché implicherebbe comunque una confessione di colpa, come tale sanzionabile; diversamente, in contrasto con l'opinione di Dino del Mugello, dall'ipotesi del ratto⁴⁰.

Quanto alla seconda eccezione del testo di Diocleziano, che per l'accusa di falso ammette la transazione pur non costituendo il falso un crimine capitale colpito con *poena sanguinis*, Bartolo respinge la tesi della Glossa (che spiegava l'eccezione in quanto l'accusa di falso viene per lo più avanzata "propter privatum com-

³⁵ Jacques de Revigny, *Lectura Codicis* (pubblicata sotto il nome di Pierre de Belleperche), Paris 1516, ad Cod. 2. 4. 18, l. *Transigere*, fol. 68 v: curiosamente egli attribuiva la legge e la relativa eccezione ai Lombardi, i quali a suo avviso "inter omnes homines illi sunt qui magis dubitant de uxoris suis".

³⁶ Bartolo, ad l. *Transigere* (I), nr. 11-12, fol. 68rb.

³⁷ Bartolo, *Consilium* 175, inc. Domine Potestas, in Id., *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, Lugduni 1550, fol. 53rb.

³⁸ Non saprei dire a quale Rocca egli si riferisca, tra le tante località con tale nome dell'Italia centrale.

³⁹ Bartolo, *Consilium* 175; Id., ad l. *Transigere* (II), nr. 23, fol. 69rb.

⁴⁰ Bartolo, *Consilium* 175, fol. 53 rb; Id., ad l. *Transigere* (II), nr. 24, fol. 69rb.

modum⁴¹) e si riallaccia, rifacendosi a un passo di Cino da Pistoia, all'opinione espressa da "quidam doctor Langobardus qui fuit vocatus Hugolinus de Fontana"⁴², autore di un commento alla legge *Transigere* secondo il quale "per maculam falsitatis homo devenit ad nihilum inter homines, quia dicitur homo sine fide et sine conscientia"⁴³. "Non est crimen in mundo, secundum nostros mores, ita opprobriosum", ripete Bartolo; sicché la *ratio* dell'eccezione è la medesima che giustifica la regola principale, cioè la possibilità concessa all'autore del crimine "ut [ei] liceat honorem et statum [suum] redimere"⁴⁴.

3. La *Quaestio Lucanae civitatis*

Un altro testo dobbiamo ancora considerare sul tema che qui interessa. Tra le *Quaestiones disputatae* discusse dal nostro autore, quella che nelle edizioni è collocata come *Quaestio I*, discussa a Pisa come Bartolo stesso dichiara⁴⁵ - ma sull'anno vi è incertezza, anche se appare probabile la data del 1342⁴⁶ - riguarda l'interpretazione di due norme degli Statuti di Lucca, la prima delle quali comminava la pena capitale per chi rompesse un accordo di pace privata⁴⁷, mentre la seconda stabiliva che il cittadino contro il quale si fosse emesso il bando per omicidio potesse venire ucciso impunemente da chi fosse venuto in contatto con lui⁴⁸. Sono due disposizioni frequenti negli statuti coevi. Ma come si combinano tra loro?

Bartolo formula il caso di una pace conclusa tra il bandito Tizio e il suo *inimicus* Sempronio, pace rafforzata dall'impegno, stipulato da loro, per il quale chi avesse rotto la pace doveva pagare mille libbre. Se Sempronio ciò nonostante avesse

⁴¹ Glossa accursiana a Cod. 2. 4. *De transactionibus*, l. 14 *Transigere*, Gl. Falsi accusatione.

⁴² Ugolino de Fontana, parmense, vissuto nella seconda metà del Duecento, docente a Cremona, v. Angiolini, 1997.

⁴³ Cynus Pistoriensis, *Super Codice et Digesto veteri Lectura*, ad Cod. 2. 14. 18, l. *Transigere*, Lugduni 1547, Additio, fol. 45 va; sul Commento di Ugolino, ivi, fol. 45rb.

⁴⁴ Bartolo, ad l. *Transigere* (II), nr. 4-5, fol. 67vb.

⁴⁵ Bartolo, *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, ed. cit., fol. 70ra-72rb. Ivi, al fol. 72rb, la dichiarazione conclusiva: "disputatio fuit supra dicta quaestio per me Bartolum de Saxoferrato minimum inter legum doctores actu Digestum Novum legentem in nobile atque regia civitate Pisarum sub anno domini Mccclii die Xii mensis february". Ciò viene confermato dall'annotazione dello stesso Bartolo al commento a Cod. 3.27.2 *Quando licet sine iudicio*, l. 2, su cui oltre: "istam quaestionem disputavi in Pisis" (Bartolo, Comm. al Cod. loc. cit., fol. 127rb).

⁴⁶ Infatti pare singolare che la data sia l'anno 1352 indicato nell'edizione a stampa qui utilizzata e in altre, dal momento che nel 1352 Bartolo era ormai da un decennio docente a Perugia, mentre il periodo del suo insegnamento a Pisa andò dal 1339 al 1342; nel 1341-42 vi insegnò il *Digestum novum*, come da lui stesso dichiarato (Calasso, 1964).

⁴⁷ Cf. Lucca, Statuti del 1308, Libro IV, c. 22, p. 185, in *Statuti di Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII*, ed. Bonghi - Del Prete, Lucca 1867.

⁴⁸ Lucca, Statuti del 1308, ed. cit., Libro IV, c. 119, p. 225.

ucciso Tizio, quale sarebbe la disciplina da applicare? Doveva valere l'una ovvero l'altra? E si applicava o meno la sanzione pecuniaria pattuita?

La *Questio* affronta una tematica di grande rilievo e meriterebbe un esame analitico che non possiamo intraprendere qui. Ci limitiamo a richiamarne in breve pochi punti.

Lo schema è quello classico seguito per le questioni disputate. Bartolo espone dapprima, in dieci punti, altrettante motivazioni legali a sostegno della tesi per la quale Sempronio è soggetto alla pena prevista per l'omicidio di Tizio e tenuto inoltre alla sanzione pecuniaria concordata: "quod [Sempronius] incidat in poena statuti et poena pecuniaria sit commissa"⁴⁹. Le ragioni addotte sono diverse, con ricorso all'analogia rispetto alla disciplina degli accordi di pace pubblica e alla condizione di condannati all'esilio e *ad metalla* nel diritto comune, nonché rispetto allo status dello scomunicato in diritto canonico, non per questo impedito sul terreno del diritto civile⁵⁰.

Segue l'argomentazione contraria, anch'essa in dieci punti, per la quale nei confronti di Sempronio non si deve applicare la normativa prevista per la rottura della pace bensì quella che garantisce l'immunità all'uccisore di un bandito, né egli è tenuto alla sanzione pecuniaria pattuita: "quod [Sempronius] non incidat in poenam statuti nec poena pecuniaria sit commissa"⁵¹. Anche qui le ragioni addotte sono plurime, con la citazione per analogia di altre norme del *Corpus iuris*, quale è quella per la quale "bonus est dolus qui adhibetur contra hostes et latrones" (Labeone, Dig. 4. 3. 1. 3), nonché con la tesi secondo cui per la difesa della patria come per quella dei parenti è lecito rompere anche un accordo di pace⁵².

Infine in ulteriori dieci punti Bartolo dichiara la *solutio* a suo avviso corretta; essa coincide nella sostanza con la seconda tesi da lui enunciata⁵³:

Dico dictum Titium pro homicidio bannitum posse impune occidi, et occidentem tamquam pacem rumpens in poenam statuti non incidisse, nec poenam pecuniariam esse commissam.

Nella *solutio* questa tesi viene però difesa con argomentazioni in parte diverse rispetto a quelle esposte nella seconda parte della *Quaestio*.

La prevalenza della norma statutaria che consente l'uccisione del bandito per omicidio è giustificata da Bartolo sulla base di diverse norme del *Corpus iuris*, tra le quali in particolare il testo di Marciano che dichiara *servus poenae* il condannato a pene capitali (Dig. 48. 19. 17) e quello di Gaio che attesta la perdita della cittadinanza e della libertà per i condannati a morte (Dig. 48. 19. 29), sicché costoro non possono chiedere né ottenere una revoca della condanna subita in

⁴⁹ Bartolo, *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, ed. cit., *Quaestio I*, fol. 70ra-va, nrr. 1-10.

⁵⁰ Bartolo, *Ivi*, *Quaestio I*, nrr. 2; 3; 6; 8; 9, fol. 70rb.

⁵¹ Bartolo, *Ivi*, *Quaestio I*, fol. 70va-71ra, nrr. 11-19.

⁵² Bartolo, *Ivi*, *Quaestio I*, fol. 70vab, *Contraria*, nrr. 16-17.

⁵³ Bartolo, *Ivi*, *Quaestio I*, *Solutio*, fol. 71ra.

quanto *exbanniti* dalla città. Ma le argomentazioni sono ben più numerose. Di qui la conclusione del giurista, che ritiene non punibile Sempronio per l'omicidio di Tizio, pur in contrasto con le sanzioni stabilite per la rottura della pace.

Il punto più delicato è quello relativo alla valenza giuridica dell'accordo di pace tra le parti, con la relativa sanzione pecuniaria pattuita in caso di inosservanza. Bartolo esordisce rammentando un principio fondamentale del diritto comune: il cittadino è bensì tenuto ad ottemperare alle norme statutarie della propria città, ma non perde comunque i diritti che gli sono garantiti dallo *ius gentium*, esplicitati nei testi delle *leges* romane: "iura sue civitatis perdit, sed iura gentium non, et iura civilia"⁵⁴. Sicché la mancata applicazione della sanzione per la rottura della pace, legata alla perdita della cittadinanza, non comporta automaticamente l'invalidità dell'accordo di pace, dal momento che la *stipulatio* "est de iure publico Romanorum inducta". Bartolo dichiara che per questa ragione "est magis dubium" se anche la pena pecuniaria convenuta debba ritenersi inesigibile. Ma poi conclude per l'affermativa, dichiarandone la nullità: sebbene il bandito *ex statuto* sia capace di concludere un'obbligazione "que descendit ex iure communi", tuttavia è l'altro contraente ad essere inabilitato a farlo, in quanto un tale patto "fit contra publicam utilitatem illius civitatis"; il promittente Sempronio, a differenza dell'altro promittente Tizio, è pur sempre cittadino e dunque tenuto a rispettare lo statuto relativo ai banditi, introdotto "pro quiete communi suae civitatis propter utilitatem publicam". Perciò il patto non vale e neppure vale la *stipulatio* annessa, come riconosciuto dallo stesso *ius commune* che Bartolo espressamente richiama: "si de re publica, [pacisci] non liceat"⁵⁵; "et si stipulatio sit interposita de his de quibus pacisci non licet, servanda non est et omnimodo rescindenda"⁵⁶. Già nelle argomentazioni della *Quaestio* nella seconda serie dei *Contraria* Bartolo aveva esordito richiamando il principio del diritto romano sopra ricordato, per il quale "illud quod principaliter inducitur ad publicam utilitatem pactione privatorum tolli non potest"⁵⁷.

Infine, nella Lettura al Codice, scritta anni dopo la discussione della *Quaestio*, Bartolo riassunse in poche parole la medesima opinione, evidentemente ancora da lui condivisa. La motivazione fondata sulla tutela della "quiete comune" è tratta dalla legge di Arcadio e Onorio, da lui commentata⁵⁸:

Nota quod statuta quae permittunt exbannitos impune occidi sunt introducta pro quiete communi. Et dicitur illa vindicta publica, ut hic vides. Ex hoc colligitur quod si aliquis privatus facit pacem cum exbannito et promittit non offendere eum, postea offendit, non incidit in poenam nec dicitur rumpere pacem. Nam cum ista

⁵⁴ Bartolo, Ivi, *Quaestio I*, Solutio, nr. 7, fol. 71va.

⁵⁵ Dig. 2. 14. 7. 14, Labeone.

⁵⁶ Dig. 2. 14. 7. 16, Marcello.

⁵⁷ Bartolo, Ivi, *Quaestio I*, fol. 70va, nr. 11.

⁵⁸ Bartolo, ad Cod. 3. 27 *Quod liceat unicuique*, l. 2. *Opprimendorum*, ed. cit. (sopra, nota 9), fol. 127rb.

offensio permittatur propter publicam utilitatem et dicitur publica vindicta, non potuit pacto privatorum tolli [...] et dicitur ille bonus dolus [...]. Et istam quaestionem disputavi Pisis.

4. Conclusioni

Il livello di precisione e di profondità al quale il grande giurista di Sassoferato affrontava nei suoi corsi e nei suoi scritti ogni testo oggetto d'esame emerge da ogni sua pagina. Nel nostro caso, il testo del rescritto di Diocleziano è posto in relazione con decine di altri testi del Digesto e del Codice - molto più numerosi di quelli che abbiamo sinteticamente sopra richiamati - nella logica sistematica propria del diritto comune classico, volta a rendere compatibili disposizioni di tempi diversi, nate in contesti istituzionali profondamente dissonanti. Anche il diritto canonico viene utilizzato, ad esempio con il richiamo della disciplina della scomunica.

Il risultato di questa fittissima trama di richiami e di accostamenti testuali, che accompagna ogni affermazione del giurista, è paradossalmente quello di consentire un margine ampio di libertà nella scelta delle tesi a volta a volta sostenute. Sia il Commento alla I. *Transigere* che la discussione della *Quaestio I Lucanae civitatis* lo dimostrano con evidenza: il richiamo allo *ius gentium* consente al giurista di ritenere valido un patto di pace, che viceversa il richiamo alla *utilitas publica* gli permette di invalidare; il ritenere applicabile o non applicabile al caso in esame l'analogia con le disposizioni del *Corpus iuris* relative a determinate categorie di condanne, quali la relegazione o la *damnatio ad metalla*, conduce a conclusioni opposte sui limiti della transazione in materia penale; l'esclusione della pena capitale non gli impedisce di ritenere applicabile la diversa pena pecuniaria del SC Turipilliano; e così pure i limiti della riproponibilità dell'accusa da parte di un nuovo accusatore o di un giudice sono discussi accostando alla legge *Transigere* altre norme della compilazione, come si è visto.

Da quanto precede risulta chiaro che Bartolo si rapporta costantemente, nel suo argomentare, al patrimonio di dottrine dei giuristi dei due secoli precedenti. Il contrappunto con la Glossa accursiana è costante e il riconoscimento della qualità delle argomentazioni di questa lo induce in molti casi a rimettersi semplicemente ad essa; ma in altri casi, come si è visto, egli si rapporta – per concordare ovvero per dissentire – ai postaccursiani, a Iacopo d'Arena⁵⁹, a Dino del Mugello, a Iacobo Butrigario di cui fu allievo, agli Ultramontani conosciuti attraverso il grande Cino da Pistoia già suo maestro a Perugia, colui che veramente “fabricabat suum ingenium”, come Baldo degli Ubaldi riferirà avergli un tempo confidato Bartolo stesso⁶⁰. In realtà, la personalità di un giurista del diritto comune, incluso

⁵⁹ “Ad istam opinionem confirmandam induco in testem Iacobum de Arena doctorem eximium, cuius opiniones ut plurimum de mente iuris procedunt”: Bartolo, *Quaestio I cit.*, Solutio, nr. 7, fol. 71vb.

⁶⁰ Baldo degli Ubaldi, *In usus feudorum Commentaria*, tit. Si de feudis fuerit controversia,

lo stesso Bartolo, si può valutare in larga misura proprio sulla base delle scelte motivate da lui ogni volta compiute tra le diverse tesi che la dottrina precedente, a cominciare dalla Glossa, aveva messo in campo. Ma abbiamo anche visto come su molte questioni - ad esempio sulla *ratio* delle norme commentate, sui limiti della pace privata in materia criminale, sul rapporto tra statuti e diritto comune in tema di omicidio e su altri punti - il cammino di Bartolo segni un tracciato originale.

Nel merito, le tesi di Bartolo sul rapporto tra crimini e pace privata recano chiara la traccia di una realtà storica molto specifica. Una realtà drammatica, perché le formidabili tensioni interne ad ogni città - quelle tensioni che condurranno alla crisi definitiva della grande civiltà comunale, una crisi ormai evidente nella prima metà del Trecento, come lo stesso Bartolo sapeva perfettamente e come espresse in un celebre suo passo⁶¹ - avevano indotto i Comuni cittadini ad adottare statuti che da un lato affidavano alla vendetta privata poteri illimitati nei riguardi dei responsabili di crimini, dall'altra avevano aperto spazi molto ampi, anche penalmente sanzionati in caso di inosservanza, alla composizione contrattuale delle inimicizie. Bartolo su questo terreno scelse di privilegiare quello che riteneva l'interesse e il valore prevalente della comunità, l'*utilitas publica* che induceva a sostenere il mantenimento della condanna capitale, ove sancita dallo statuto anche in deroga al diritto comune. L'attenzione di Bartolo è in effetti, come si è visto, molto acuta riguardo al coordinamento tra il *Corpus iuris* e gli statuti cittadini, i quali sul tema delle sanzioni penali e della pace privata erano intervenuti ripetutamente, spesso in deroga rispetto alla normativa romana. Infine, i poteri inquisitori dei giudici, ormai molto consistenti alla metà del Trecento, indussero il giurista a ritenere legittimo l'intervento delle magistrature anche in caso di pace privata o di transazione.

I giuristi che lo seguiranno non saranno naturalmente da meno; per fare solo pochi esempi, Baldo degli Ubaldi, il suo grande allievo, si porrà la questione se un condannato per omicidio in contumacia sia o meno soggetto ad una disposizione statutaria che vieti la pace per omicidio, in deroga rispetto alla normativa romana; e risponde che la transazione e la pace sono ammesse, perché in questo caso la condanna per omicidio è in certo modo *facta*, non realmente accertata⁶². Bartolomeo da Saliceto giustificherà in termini nuovi il divieto di transazione per i delitti non colpiti con pena di sangue asserendo che altrimenti "de facili divites

§ Vasallus, nr. 1, ed. Lugduni 1550, fol. 67rb.

⁶¹ Bartolo, *De regimine civitatis*, in fine: "quia hodie Italia est tota plena tyrannis". Si vedano su questa tematica le ricerche di Diego Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano, Il De Tyrannis di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze 1983, con l'edizione critica del Trattato *De regimine civitatis* alle pp. 131-146; cf. Bartolo, *Consilia, Questiones et Tractatus*, ed. cit., fol. 155ra - 166vb.

⁶² Baldo, *Commentaria in Primum, Secundum et Tertium Libros Codicis*, Venetiis 1599, ad Cod. 2.4. *de transactionibus*, l. *Transigere*, nr. 12, fol. 122r.

et potentes corrumperent pauperes et humiles oppressos pecuniis ut evaderent et sic daretur occasio delinquendi⁶³; e riporterà in dieci punti le tesi espresse in precedenza sulla possibilità o meno di transigere nei delitti privati punibili con pena di sangue argomentando in modo nuovo la tesi positiva, anche per i casi di trattazione mista, civile e criminale⁶⁴. Giasone del Majno a sua volta, nel Commentario che costituisce una straordinaria rassegna critica delle tesi precedenti dalla Glossa in poi, incluse quelle dei canonisti, non mancherà di esprimere proprie opinioni, anche talora in contrasto con le argomentazioni di Bartolo⁶⁵, ovvero di dare forma chiara ad un principio di indubbia portata, per il quale il divieto o il permesso di transigere in materia penale, anche nei delitti privati, va misurato in base alla pena, non in base al *nomen delicti*⁶⁶. Né mancano, in lui come in molti altri maestri, vivaci notazioni fornite dalla cattedra e certamente gradite ai loro studenti, come là dove Giasone riferisce un'osservazione di Giovanni da Imola, secondo il quale nelle cause che mettono a rischio la persona, il danaro corre in ogni direzione: "ubi occurrunt pericula personarum, ibi pluunt pecuniae"⁶⁷.

La tematica della pace privata peraltro non si esaurisce affatto con l'età del Commento. Le indagini storiche e giuridiche recenti hanno mostrato come essa sia rimasta viva nell'età moderna. Ne emergono tra l'altro la distinzione giuridica ben chiara tra *pax* e *remissio*, teorizzata ad esempio da Giulio Claro⁶⁸, l'attestazione davvero rivelatrice dello stesso Claro secondo il quale "hodie ex generali consuetudine Italiae licitum est facere pacem pro quocumque crimine"⁶⁹, nonché la capillare diffusione delle pratiche di pace, di remissione e di perdono felicemente documentate da Ottavia Niccoli per Bologna tra Cinque e Seicento⁷⁰. Su questo fronte diritto e teologia si affiancano e in parte si sovrappongono. Ma il contesto normativo, istituzionale e sociale è ormai molto diverso rispetto a quello entro il quale avevano ragionato i maestri del Commento, a cominciare da Bartolo.

⁶³ Bartolomeo da Saliceto, *Ad Libros I, II, III, IIII Codicis Commentaria*, Lugduni 1560, Ivi, ad I. *Transigere*, nr. 19, fol. 86rb.

⁶⁴ Bartolomeo da Saliceto, Ivi, ad I. *Transigere*, nr. 24, fol. 86va. Ritengo un errore di stampa il *non* della terza riga del nr. 24.

⁶⁵ Iasonis Mayni Mediolanensis *In Primam Codicis partem Commentaria*, Venetiis 1579, ad Cod. 2. 4. *De transactionibus*, l. 18 *Transigere*, fol. 72v-74r. Così ad esempio riguardo alla differenza tra una transazione promossa dal reo ovvero dall'accusatore (Ivi, nr. 17, fol. 73vb).

⁶⁶ Giasone del Majno, Ivi, ad I. *Transigere*, nr. 3, fol. 73ra: "debet attendi qualitas poenae, et non titulus criminis".

⁶⁷ Giasone del Majno, Ivi, ad I. *Transigere*, nr. 9, fol. 73rb. Ciò potrebbe significare che se ad esempio per il furto, delitto privato, uno statuto irrogasse la pena capitale, l'accordo tra le parti varrebbe in ragione della pena inflitta dalla legge, che rientra tra quelle previste dalla I. *Transigere*.

⁶⁸ Massetto, 1985, pp. 311-323.

⁶⁹ Giulio Claro, *Receptae Sententiae*, Venetiis 1589, Lib. V, § fin., q. 58 nr. 15.

⁷⁰ Niccoli, 2007, pp. 25-169.

Bibliografia

- Alberto da Gandino, *De maleficiis*, ed. H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, Bologna 1906-1926, vol. II
- Angiolini H., 1997: *Fontana Ugolino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 48, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana (consultabile anche online)
- Baldo degli Ubaldi, *In usus feudorum Commentaria*, Lugduni 1550
- Baldo degli Ubaldi, *Commentaria in Primum, Secundum et Tertium Libros Codicis*, Venetiis 1599
- Bartoli *Commentaria in Primam Codicis partem [...]*, Lugduni, apud Dionysium Harsaeum, 1550
- Bartolo da Sassoferrato, *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, Lugduni 1550
- Bartolo da Sassoferrato, *De regimine civitatis*, ed. Diego Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano, Il De Tyrannis di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze 1983, pp. 131-146
- Bartolomeo da Saliceto, *Ad Libros I, II, III, IIII Codicis Commentaria*, Lugduni 1560
- Bartolus, *Super Prima Codicis* [libri I-V], Venetiis, Baptistam de Tortis 1526 die 28 Januarii, cum additionibus [...] Thomae Diplovatati
- Buccomino D., 2018: *Studi sulla transazione in materia penale nell'opera di Alberto da Gandino e Angelo Gambiglioni. Prime indagini sulla composizione amichevole delle liti nell'età di diritto comune*, Roma, Aracne
- Calasso F., 1964: *Bartolo da Sassoferrato*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 6, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana (consultabile anche online)
- Collectio Chartarum pacis privatae Medii Aevi ad regionem Tusciae pertinentium*, a cura di G. Masi, Milano, Vita e pensiero, 1943.
- Consuetudini di Milano del 1216 (*Liber Consuetudinum*, ed. Besta-Barni, Milano 1949)
- Cynus Pistoriensis, *Super Codice et Digesto veteri Lectura*, Lugduni 1547
- Giulio Claro, *Receptae Sententiae*, Venetiis 1589
- Iasonis Mayni Mediolanensis *In Primam Codicis partem Commentaria*, Venetiis 1579
- Jacques de Revigny, *Lectura Codicis* (pubblicata sotto il nome di Pierre de Belleperche), Paris 1516
- Lepsius S., 2013: *Bartolo da Sassoferrato*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, il Mulino, vol. I, pp. 177-180
- Massetto G.P., 1985: *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano, Giuffrè
- Niccoli O., 2007: *Perdonare, Idee, pratiche e rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza

- Padoa Schioppa A., 1976: *Delitto e pace privata*, in "Studia Gratiana", 20, pp. 269-288 (ora in Id., *Italia e Europa nella storia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 209-250)
- Quaglioni D., 1983: *Politica e diritto nel Trecento italiano, Il De Tyrannis di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze, L. S. Olschki
- Rolandino, *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1546, rist. an. Bologna 1977
- Sbriccoli M., 2001: *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia*, a cura di M. Bellabarba e a., Bologna, Il Mulino, pp. 345-364
- Statuti del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII*, ed. Bongi – Del Prete, Lucca 1867
- Statuti di Bergamo del XIII secolo (MHP, XVI. 2, *Leges municipales*, ed. Finazzi, Augustae Taurinorum 1876, col. 1921-2086)
- Statuti di Genova del 1143 (MHP, *Leges municipales*, Torino 1838, I)
- Statuti di Verona del 1228 (*Liber iuris civilis*, 1728)
- Vallerani M., 2005: *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino
- Varalda C., 2016: *Il contributo di Innocenzo III alla formazione della cultura giuridica occidentale: in particolare in relazione al noto principio «rei publicae interest ne crimina remaneant impunita»*, in "Vergentis" (<https://vergentis.ucam.edu/revistas/numero3/5-cesare-articolo-definitivo-ne-crimina.pdf>)